Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

COPIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del Registro del 14.04.2015

OGGETTO: Approvazione modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a Sud previste nel Piano regolatore del cimitero e del regolamento n. 53/2012

ANNO 2015

L'anno duemilaequindici addì quattordici del mese di aprile alle ore 17,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione ☐ prosecuzione nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres:	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA		X	11. CASTRONOVO SANTORO	X	
2. RUFFINO CARMELA	X		12. PACE LETIZIA		X
3. DICEMBRE ORLANDO		X	13. VINCI AGATA	X	
4. ALOTTO CALOGERO	X		14. VOLPE ANTONINO	X	
5. VITELLO DESYREE		X	15. MELI MATTEO	X	
6. CATANIA SALVATORE	X		16. MONTALTO SALVATORE	X	
7. VACCA SALVATRICE	X		17. MALLUZZO CALOGERO	X	
8. INGUANTA MARIACONCETTA		X	18. RUME' MAFALDA	X	
9. INCARDONA ROSARIO		X	19. BRUNA ROSARIO	X	
10. MESSINESE SALVATORE	X		20. CASTELLINO GIULIOVINCENZO M.	X	

Assume la Presidenza il Signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 26 del 14.04.2015

Si passa alla trattazione del 7° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: " Approvazione e modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a Sud previste nel piano regolatore del cimitero e del regolamento n. 53/2012.

Illustra la proposta l'ingegnere Concetta Di Vincenzo;

Il Presidente del Consiglio chiede un chiarimento sulla numerazione dei lotti del cimitero vecchio.

L'Ingegnere Di Vincenzo precisa che è stata effettuata una ricognizione all'interno del vecchio cimitero e sono stati numerati i lotti liberi del cimitero vecchio con la tavola allegata agli atti del fascicoli e tali lotti: n. 4 sono stati numerati con il n, Bis (1 bis, 36 bis, 147 lotto intero 150 bis quindi sono liberi tra enormi lotti ed il lotto n. 147 di dimensioni normali).

Il Consigliere Castellino si dichiara favorevole alla proposta e chiede di comprendere se è possibile ampliare ad ovest e se per tale modifica vi sia la compatibilità urbanistica, pertanto chiede di conoscere se sia possibile modificare un PRG con vincoli scaduti.

L'Ingegnere Concetta Di Vincenzo risponde precisando che per l'ampliamento ad Ovest occorre la modifica del PRG.

Il Consigliere Meli chiede che in tale progetto è prevista una apertura sul lato est e richiede di prevedere un marciapiede per la pericolosità della strada. Aggiunge che trattasi di un emendamento.

Il Presidente del Consiglio precisa che tale modifica era stata richiesta dalla commissione.

L'Assessore Di Miceli precisa che la previsione del marciapiede sarà considerata nell'ambito dei lavori di revisione del vecchio cimitero.

Il Consigliere Alotto fa presente che questa questione del cimitero è stata più volte trattata in conferenza dei capigruppo e successivamente rivista dalla commissione.

L'assessore Di Miceli precisa che questa possibilità della concessione di taluni suoli potrà essere attuata a presto e servirà a dare impulso all'economia.

Si allontana il Consigliere Castronovo – presenti 13

Il Consigliere Volpe chiede taluni precisazioni sui fondi provenienti dalla concessione.

1° emendamento: Proposta di allargamento marciapiede sul lato est del cimitero.

L'Ingegnere Di Vincenzo fa presente che è tecnicamente possibile anche se tale lavoro non fa parte della proposta.

2° emendamento: Servizi igienici vicino gli ingressi - parere favorevole da parte dell'ingegnere Di Vincenzo

3° emendamento: modifica all'art. 65 " divieto di ingresso veicoli a motore e che gli scavi devono essere fatti in maniera manuale" – parere favorevole da parte dell'ingegnere Di Vincenzo

4° emendamento: art. 73 modifica cassare il punto 5 dell'art. 73, viene cassato e al comma 6 sostituire " entro 15 giorni dal collaudo- parere favorevole da parte dell'Ing. Concetta Di Vincenzo

Il Presidente pone ai voti i 4 emendamenti proposti:

La votazione espressa per alzata e seduta dà il seguente esito :
Presenti 13
Voti favorevoli 13
Assenti 7 (Barletta, Dicembre, Vitello, Inguanta, Incardona, Castronovo, Pace)

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione così come emendata:

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente esito:

Presenti 13
Voti favorevoli 13
Assenti 7 (Barletta, Dicembre, Vitello, Inguanta, Incardona, Castronovo, Pace)

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della commissione competente

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata.

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: approvazione modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a sud, previste nel piano Regolatore del Cimitero e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvati con deliberazione consiliare n.53/2012.

Il Dirigente UTC

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n°95 del 19.11.2011 è stato approvato l'ampliamento a Sud del Cimitero comunale;

con deliberazione del Consiglio comunale n°53 del 04.09.2012, è stato approvato il nuovo Piano Regolatore del Cimitero con la previsione di utilizzo delle aree di ampliamento a Sud;

per l'attuazione de suddetto piano, è stato predisposto dall'UTC un progetto esecutivo che prevede la realizzazione delle opere di recinzione e urbanizzazione per un importo complessivo previsto di €.1.212.520,00;

l'attuale Amministrazione Comunale, con disposizione Sindacale prot.39304/2014 e successiva Assessoriale prot.4113/2015, da una valutazione delle condizioni attuali del cimitero e della sopra evidenziata previsione di nuovo piano che ha privilegiato, soprattutto, il soddisfacimento per quanto possibile delle oltre trecento richieste di concessione di suoli per cappelle gentilizie e con una limitata programmazione dei loculi in colombaro evidenziando in particolare *"che la realizzazione della programmazione finora varata, porterebbe nel giro di due-tre decenni, all'esaurimento delle aree cimiteriali disponibili, facendo sorgere la necessità di realizzare una nuova ed aggiuntiva struttura cimiteriale"* che si *" rileverebbe tragica per il moltiplicarsi dei costi e delle economie del bilancio comunale e di conseguenza dei costi per la società"*, disponendo a tale scopo di prevedere la possibilità di un ulteriore ampliamento nel lato Ovest per una fascia di circa mt 16 parallela al muro perimetrale esistente per tutta la sua lunghezza, attraverso la predisposizione, ordinata all'ufficio, di una specifica variante allo strumento urbanistico, con conferma di vincolo a parcheggio confinante con l'area d'ammasso in corso di realizzazione da parte della Protezione Civile di Agrigento;

Considerato che:

Nel dare seguito alla disposizione Assessoriale sopra citata, si è proceduto ad una rinumerazione delle n°292 tombe previste secondo una nuova suddivisone in quattro Aree (G-H-I-L) cosi composte:

- G n°90 posti di cui n°7 Gentilizie n°7 in ipogeo e n°76 in ipogeo/apogeo;
- H n°78 posti di cui n°7 Gentilizie n°7 in ipogeo e n°64 in ipogeo/apogeo;
- I n°54 posti di cui n°6 in ipogeo n°48 in ipogeo/apogeo;
- L n°70 posti di cui n°18 Gentilizie n°7 in ipogeo e n°45 in ipogeo/apogeo;

con un sostanziale aumento delle tipologie in ipogeo/apogeo previste nei lati Est-ed Ovest e limitando la tipologia soltanto in ipogeo, alle tombe che prospettano sul viale principale (asse Sud-Nord) per un maggior decoro urbanistico della area di ampliamento cimiteriale;

Si è provveduto ad aggiornare ed adeguare il regolamento di Polizia Mortuaria, secondo le indicazioni della Amministrazione comunale al fine di regolare la cessione dei lotti, nelle more della realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo per la realizzazione delle urbanizzazioni e opere di recinzione;

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria, allegato alla presente, modificato con l'integrazione parziale di n°4 articoli (62-73-74-80), l'aggiunta di n°5 articoli nuovi (44-63-65-66-92) e la modifica di n°2 articoli (57-64) ;

previa acquisizione del parere dei Revisori

PROPONE

Di approvare le modifiche alla tavola di utilizzo delle aree di ampliamento a sud del Piano Regolatore Cimitero Comunale, approvata con Deliberazione di C.C. N°53/2012 così come riportate nella tavola allegata;

Di approvare il regolamento di Polizia Mortuaria allegato alla presente per farne parte integrante, modificato come sopra, composto da 94 articoli;

Di dare seguito alle pregresse richieste dei cittadini per la concessione dei suoli cimiteriali, sulla scorta delle disponibilità dei lotti relativi all'area di ampliamento e secondo l'ordine progressivo di presentazione in ordine di protocollo.

Il Dirigente UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, come recepita con L.r.n° 48/91, e così come sostituito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

*Data*_____

Il Responsabile del servizio
Arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONARIA
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91 e così come sostituito dall'art.12 della L.R.n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

*Data*_____

Il Responsabile del Servizio di ragioneria
Dott.Rosario Zarbo

PROPOSTA

COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Palma di Montechiaro li,_____

L'U.T.C.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto
Art. 2 — Responsabilità e competenze
Art. 3 — Competenze dell'A.S.P.

TITOLO II

SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 4 — Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali
Art. 5 — Addetto agli impianti cimiteriali
Art. 6 — Orari apertura e chiusura cimiteri
Art. 7 — Norme generali di comportamento
Art. 8 — Circolazione di veicoli all'interno del cimitero
Art. 9 — Lavori murari all'interno del cimitero
Art. 10 — Ornamenti consentiti
Art. 11 — Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTANENTO CAUSE DI MORTE

Art. 12 — Dichiarazione di morte
Art. 13 — Adempimenti del medico necroscopo
Art. 14 — Constatazione di decesso
Art. 15 — Le funzione del medico necroscopo
Art. 16 — Rinvenimento di parti di cadavere
Art. 17 — Delega trattamento antiputrefattivo
Art. 18 — Rinvio al capo 1 del DPR 285/90

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 19 — Termini
Art. 20 — Sorveglianza dei cadaveri
Art. 21 — Luogo di osservazione per casi particolari di morte
Art. 22 — Rinvio al capo II e III DPR 285/90

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 23 — Autorizzazione di sepoltura
Art. 24 — Sepoltura prodotti abortivi
Art. 25 — Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26 — Spese trasporto salme
Art. 27 — Diritti per trasporto salma
Art. 28 — Autorizzazione trasporto salma
Art. 29 — Organo competente in materia di orario per il trasporto salme
Art. 30 — Trasporto di cadaveri
Art. 31 — Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero
Art. 32 — Delega verifica rispetto norme di cui art.30, DPR 285/90
Art. 33 — Rinvio al capo IV, DPR 285/90

TITOLO VII

INUMAZIONE

Art. 34 — Campi di inumazione
Art. 35 — Fosse di inumazione
Art. 36 — Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri
Art. 37 — Norme per le inumazioni
Art. 38 — Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi
Art. 39 — Rinvio al capo XIV, DPR 285/90

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

Art. 40 — Sepoltura mediante tumulazione
Art. 41 — Disposizione dei loculi
Art. 42 — Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri

TITOLO IX

CREMAZIONE

Art. 43 — Rinvio al capo XVI del DPR 285/90
Art .44 — Urne cinerarie

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 — Esumazioni ordinarie
Art. 46 — Esumazioni straordinarie
Art. 47 — Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie
Art. 48 — Orari per le esumazioni
Art. 49 — Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie
Art. 50 — Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero
Art. 51 — Estumulazioni straordinarie
Art. 52 — Rinvio all'art. 44
Art. 53 — Rinvio al capo XVII, DPR 285/90

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 54 — Piano regolatore dei cimiteri
Art. 55 — Tipi di sepoltura
Art. 56 — Concessioni d'uso di sepoltura privata
Art. 57 — Durata delle concessioni
Art. 58 — Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati
Art. 59 — Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero
Art. 60 — Costo delle sepolture private
Art. 61 — Concessione del diritto di sepoltura
Art. 62 — Modalità per ottenere la concessione d'uso
Art. 63— Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento cimiteriale
Art. 64 — Progetti per costruzione di loculi e ossari
Art. 65 — Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno di aree cimiteriali
Art. 66 — Aree e strade esterne al cimitero comunale
Art. 67 — Precedenze nelle concessioni di sepoltura
Art. 68 — Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte
Art. 69 — Lapidi
Art. 70 — Concessione di area cimiteriale
Art. 71 — Progetti di costruzione di sepolture private
Art. 72 — Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali
Art. 73 — Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione
Art. 74 — Diritto d'uso delle sepolture private
Art. 75 — Obblighi dei concessionari

Art. 76 — Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private
Art. 77 — Revoca della concessione
Art. 78 — Decadenza della concessione
Art. 79 — Tariffe dei loculi e degli ossari
Art. 80 — Rinuncia alla concessione
Art. 81 — Condizioni per la soppressione di un cimitero
Art. 82 — Estinzione della concessione
Art. 83 — Concessione d'uso provvisorio di loculo
Art. 84 — Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo
Art. 85 — Stato di abbandono e incuria di sepolture private
Art. 86 — Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni

TITOLO XII

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

Art. 87 — Manufatti sulle sepolture gratuite
Art. 88 — Destinazione effetti personali

TITOLO XIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 89— Illuminazione votiva

TITOLO XIV

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 90 — Costruzione cappelle private fuori dal Cimitero

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 — Violazioni al Regolamento
Art. 92 — Procedure comportamentali e gestionali delle Ditte incaricate e indicazioni progettuali
Art. 93 — Abrogazioni
Art. 94 — Ripubblicazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia del cimitero; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2
(Responsabilità e competenze)

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio di Igiene dell' A.S.P.competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3
(Competenze dell'A.S.P.)

Il responsabile del Servizio di Igiene dell'A.S.P. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento del cimitero proponendo al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4
(Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali)

Nel cimitero comunale vengono accolti:
a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
d) i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Palma di Montechiaro, siano state in esso o vi abbiano risieduto in passato;
e) i figli di residenti e di genitori residenti;
f)i nati morti ed i prodotti del concepimento;
g)i resti mortali delle persone sopraelencate;

ART. 5
(Addetto agli impianti cimiteriali)

Nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:
— per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata all'incaricato al trasporto del feretro;
— presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
— Custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
— Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
— tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
— un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
— cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione
— regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
— sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
— regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
— durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
— vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
— è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
— esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quanto altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
— durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
— è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
— attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
— provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
— non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
— svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 6
(Orari apertura e chiusura cimiteri)

L'apertura e la chiusura del cimitero viene disposta con ordinanza sindacale

ART. 7
(Norme generali di comportamento)

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8
(Circolazione di veicoli all'interno del cimitero)

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.
Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

ART. 9
(Lavori murari all'interno del cimitero)

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 10
(Ornamenti consentiti)

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.
E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11
(Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.)

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 12
(Dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o in mancanza da persona informata del decesso.
L'obbligo della denuncia sussiste anche nel caso di feti espulsi morti.

ART. 13
(Adempimenti del medico necroscopo)

Il medico che ha assistito il defunto,o, in mancanza,il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'A.S.P. competente per territorio secondo quanto previsto dall' art. 1 del D.P.R. 285/1990.
L'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'U.S.L. art. 1comma 8~ D.P.R. 285/1990.

ART. 14
(Constatazione di decesso)

La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.

ART. 15
(Le funzioni del medico necroscopo)

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.P.competente per territorio.

ART. 16
(Rinvenimento di parti di cadavere)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da' subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.P. competente per territorio la quale salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo all'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria e il rilascio del nulla osta di seppellimento.

ART. 17
(Delega trattamento antiputrefattivo)

L'A.S.P. competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefativo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

ART. 18
(Rinvio al capo 1 del DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo i del D.P.R. 285/1990

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19
(Termini)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

ART. 20
(Sorveglianza dei cadaveri)

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 21
(Luogo di osservazione per casi particolari di morte)

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;

ART. 22
(Rinvio al capo II e III, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. **23**
(Autorizzazione di sepoltura)

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 24
(Sepoltura prodotti abortivi)

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.P.competente per territorio.

ART. 25
(Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane)

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.P., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. **26**
(Spese trasporto salme)

Il trasporto della salma al cimitero viene effettuato come segue:
a) a carico dei parenti del defunto fino al 4° grado;
b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti.

ART. 27
(Diritti per trasporto salma)

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 26 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. **28**
(Autorizzazione trasporto salma)

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. **29**
(Organo competente in materia di orario per il trasporto salme)

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. **30**
(Trasporto di cadaveri)

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.P. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione.
La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Unità Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

ART. 31
(Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero)

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. **32**
(Delega verifica rispetto norme di cui art. 30, DPR 285/90)

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. competente per territorio potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

ART. **33**
(Rinvio al capo IV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VII

INUMAZIONE

ART. 34
(Campi di inumazione)

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ART. 35
(Fosse di inumazione)

Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80.
Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

ART. 36
(Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri)

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno non inferiore nello spessore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.

ART. 37
(Norme per le inumazioni)

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata delle altre.
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 38
(Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno del seppellimento.
Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 39
(Rinvio al capo XIV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/i990.

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

ART. **40**
(Sepoltura mediante tumulazione)

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

ART.41
(Disposizione dei loculi)

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART.42
(Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri)

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 3i del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IX

CREMAZIONE

ART.43
Rinvio al cap. XVI del DPR 285/90)

Il rilascio dell'autorizzazione di cremazione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART.44
(Urne Cinerarie)

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il

nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 4.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi già occupati da salma, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune.

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45
(Esumazioni ordinarie)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 44.
Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita deliberazione in merito.
I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.
Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di giugno,luglio e agosto salvo casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 46
(Esumazioni straordinarie)

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o,previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

ART. 47
(Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la saluta pubblica;

ART. 48
(Orari per le esumazioni)

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 49
(Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie)

Le ossa che si rinvengano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/i990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 9i5 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 50
(Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero)

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cara degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.
Le salme che risultano non decomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 30 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.
Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 57.

ART. 51
(Estumulazioni straordinarie)

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e nei mesi dell'anno indicati dall'A.S.P., per i casi di morte per malattia contagiosa, per cui vale il disposto dell'art. 44, 2° comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede avviene a condizione che il coordinatore sanitario della A.S.P., o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro stesso con cassa metallica.

ART. 52
(Rinvio all'art. 46)

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

ART. 53
(Rinvio al capo XVII, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 54
(Piano regolatore dei cimiteri)

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.
Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 55
(Tipi di sepoltura)

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
2) cellette — ossario pure costruite dal Comune;
3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 56
(Concessione d'uso di sepoltura privata)

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.
Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 57
(Durata delle concessioni)

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente: 99 anni, per le aree destinate alla costruzione, di Tombe di Famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle;

30 anni per i loculi a due o più posti salma e lapidi alla memoria;

30 anni per i loculi a un posto;

20 anni per ossari e cinerari;

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga per ulteriori 15 anni non più prorogabile.

ART. 58
(Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati)

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

ART. 59
(Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero)

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.
Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 80 del presente regolamento.

ART. 60
(Costo delle sepolture private)

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

ART. 61
(Concessione del diritto di sepoltura)

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione emesso all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

ART. 62
(Modalità per ottenere la concessione d'uso)

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e di registrazione delle domande al protocollo generale del Comune tranne per i loculi ove si rispetterà la data di decesso registrato allo stato civile.
Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
Soltanto per la concessione delle aree la stipula del contratto, dovrà avvenire dopo il collaudo delle opere e prima dell'agibilità rilasciata dall'UTC.
Per quanto riguarda i loculi, l'assegnazione avverrà progressivamente di sezione in sezione; all' interno della sezione si procederà a cominciare da una delle estremità, seguendo rigorosamente l'ordine progressivo dei singoli castelli. Al completamento del castello si procederà dal basso verso l'alto.

ART. 63
(Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento a Sud del cimitero)
In attesa che siano completati i lavori di realizzazione dell'ampliamento del cimitero e allo scopo di realizzare i lavori di urbanizzazione con i proventi della concessione delle medesime aree è autorizzata l'assegnazione dei lotti a chi ne farà richiesta previo pagamento dell'importo corrispondente, rinviando la stipula del relativo contratto di concessione ad approvazione del progetto e comunque non oltre il completamento dei lavori di costruzione del muro perimetrale del settore in ampliamento.

ART. 64
(Progetti per costruzione di loculi e ossari)

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio, o da un suo delegato e su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 65
(Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali)
Per l'esecuzione dei lavori all'interno delle aree cimiteriali a cura dei privati, ferma restando la necessità del preventivo rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni, le ditte esecutrice dovranno osservare scrupolosamente gli orari di apertura e di chiusura, limitare al minimo rumori molesti che in qualsiasi modo possano turbare la quiete dei luoghi. Le ditte esecutrici dovranno presentare, in uno al

progetto esecutivo, un piano operativo di sicurezza che contenga il rispetto del T.U.S.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché un cronoprogramma dei lavori che sarà consegnato anche al responsabile cimiteriale. Le ditte esecutrici si atterranno alle istruzioni e indicazioni anche verbali fornite dal responsabile in merito a gestione di residui e/o scarti di lavorazione, scavi e riporti, transennature e recinzioni delle aree oggetto di lavorazioni, approvvigionamenti idrici ed elettrici.

Art. 66
(Aree e strade esterne al cimitero comunale)

Le arre esterne al cimitero comunale cosi come la viabilità che circoscrive il perimetro è soggetto alle norme stabilite dal codice della strada in vigore inoltre, attesa la presenza del centro di ammasso posto nella zona ovest del cimitero, infrastruttura che assolve le funzioni di gestione di rilevanti flussi e di persone e di veicoli di soccorso, non è ammessa l'installazione anche temporanea di attività commerciali e/o ambulanti che possano ostruire la viabilità ed il deflusso di mezzi di soccorso, a tal fine qualsiasi insediamento commerciale sarà consentito esclusivamente su un solo lato e in aderenza al muro perimetrale del cimitero, in ogni caso il posizionamento di tali attività potrà avvenire previo parere del responsabile del servizio di protezione civile e del Comando dei VV.U. per quanto di loro competenza.

ART. 67
(Precedenze nelle concessioni di sepoltura)

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:
1) tumulazione di salma;
2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

ART. 68
(Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte)

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di quattro loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

ART. 69
(Lapidi)

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 70
(Concessione di area cimiteriale)

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

ART. 71
(Progetti di costruzione di sepolture private)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Capo settore su conforme parere coordinatore sanitario dell'A.S.P. di competenza. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non devono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 72
(Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

ART. 73
(Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

La costruzione di sepolture su aree date in assegnazione devono essere realizzate entro il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto di convenzione.
La costruzione di sepolture su aree assegnate devono essere realizzate nel rispetto di quanto segue:

1. Entro gg. 90 della comunicazione di cui all'art. 60,l'assegnatario dovrà presentare il progetto secondo le modalità previste nel regolamento;
2. Ottenuta la Concessione Edilizia, entro 60 gg. Si dovrà dare inizio ai lavori, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale;
3. Entro due anni dalla data d'inizio, i lavori dovranno essere ultimati e si dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale;
4. Entro gg.30 della comunicazione di fine lavoro, si provvederà al collaudo amministrativo delle opere da parte del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale. Resta in capo al direttore dei lavori la responsabilità tecnica in merito alla corretta realizzazione delle opere strutturali;
5. Entro gg.15 dal collaudo delle opere, l'assegnatario dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato dall'ufficio preposto
6. Entro gg.15 dalla stipula della concessione , l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà rilasciare il certificato di agibilità.
7. In ogni caso, le ditte incaricate, prima dell'inizio dei lavori dovranno sottoscrivere il codice comportamento e/o procedura (allegato).
8. per quanto attiene alle edificazioni nelle aree di ampliamento poste a sud, fermo restando quanto sopra contenuto, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 63 del presente regolamento.

ART. 74
(Diritto d'uso delle sepolture private)

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal

relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento ella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

- nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
- nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
- . Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (pur che abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).
- Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L' Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà **dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.**

ART. 75
(Obblighi dei concessionari)

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 76
(Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private)

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia soppressione, del cimitero.
Nel caso di concessione a due o più famiglie la stessa può essere estinta quanto tutti componenti rinunciano o trasferita ad una sola avente diritto.

ART. 77
(Revoca della concessione)

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.
I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 78
(Decadenza della concessione)

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 79
(Tariffe dei loculi e degli ossari)

Le tariffe dei loculi e degli ossari cimiteriali vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
L 'assegnazione del loculo o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Palma di Montechiaro e Concessionario.
Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto:
Il loculo o 1'ossario sarà vincolato al nominativo del destinatario indicato al momento della stipula. Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) Ubicazione del loculo o dell'ossario;
b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.
— Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Palma di Montechiaro avrà diritto alla tariffa da residente.
— Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Palma di Montechiaro, verrà applicata la tariffa da non residente.
Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.
Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo o ossario, per destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purché risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 69,
previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando 1'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.
Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.
In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 80
(Rinuncia alla concessione)

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree non edificate o di loculi o cellette - ossario non utilizzate la retrocessione è consentita in ogni momento;

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità: qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia; qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento del rilascio della concessione e relativo agli anni interi residui non fruiti.

3. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione, antecedentemente al 1°Marzo 2002, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 81
(Condizioni per la soppressione di un cimitero)

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio.

ART. 82
(Estinzione della concessione)

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione del cimitero, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 83
(Concessione d'uso provvisorio di loculo)

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.
Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 84
(Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo)

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.
Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione. Il concessionario è tenuto ad eseguire a sue spese ogni opera di manutenzione necessaria per la perfetta e decorosa conservazione del loculo o della celletta

assegnatagli. Egli potrà a sue totali spese incidere iscrizioni anche abbellire ed ornare di accessori funerari l'esterno del loculo o della celletta , previa autorizzazione dell'Amministrazione interessata a verificare la conformità degli ornamenti medesimi ai requisiti estetici di uniformità rispetto a quelli esistenti. Il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione sostituire, a sue spese, il marmo fornito dalla ditta costruttrice e destinato alla copertura del loculo o della celletta purchè il marmo medesimo non sia in contrasto, per forma, qualità e colore con quelli già esistenti nelle medesima sezione. Il tutto senza arrecare danni alla struttura della sezione marmi e staffe. Il marmo non utilizzato rimarrà di proprietà del Comune.

ART. 85
(Stato di abbandono ed incuria di sepolture private)

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 86
(Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni)

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

TITOLO XII

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 87
(Manufatti sulle sepolture gratuite)

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:
a) Croce di legno di coloritura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
c) Croce o Lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.
Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di 160 centimetri.
Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 88
(Destinazione effetti personali)

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.
Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XIII

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 89
(Illuminazione votiva)

a) **Gestione del servizio**

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a Ditta privata,sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIV

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 90
(Costruzione cappelle private fuori dal cimitero)

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 91
(Violazioni al regolamento)

Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340,e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934

nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 13 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 92
(Procedure comportamentali e gestionali delle Ditte incaricate e indicazioni progettuali)

Per rendere pienamente efficace il contenuto dell'Art. 65 del presente Regolamento è facoltà dell'UTC e/o del Sindaco implementare una o più procedure comportamentali e gestionali per meglio disciplinare le attività delle ditte esecutrici durante l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali, tali procedure non modificano il presente regolamento e possono contenere utili indicazioni sugli schemi di massima per la corretta progettazione dei sepolcri.

ART. 93
(Abrogazioni)

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 122 del 18.07.2004 e n. 53 del 4.12.2012
E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 94
(Ripubblicazione)

Il Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

****

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.11 del 27/03/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a sud, previste nel piano regolatore del cimitero e del regolamento di polizia mortuaria approvati con deliberazione consiliare n.53.2012.

Il giorno 27/03/2015, alle ore 20:00, presso la sede del Comune di Palma di Montechiaro (AG), si è riunito l'Organo di revisione con la presenza dei Signori:

a) dott. Fortunato Pitrola	Presidente	presente
b) dott.ssa Gisella Taormina	Componente	presente
c) dott.ssa Danila Nobile	Componente	assente giustificata

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche, e dell' art. 89 del vigente regolamento di contabilità.

Si prende in esame la proposta di deliberazione segnata in oggetto, la quale risulta munita del parere di regolarità tecnica del funzionario proponente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto i principi contabili emanati dal C.N.D.C.E.C.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata, si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione avente come oggetto la modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a sud, previste nel piano regolatore del cimitero e del regolamento di polizia mortuaria approvati con deliberazione consiliare n.53.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa G. Taormina

Il Componente
dott.ssa Danila Nobile

Verbale n° 4

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 10:54, a seguito convocazione si è riunita nella stanza dei capigruppo consiliare, la 1ª Commissione consiliare per discutere il seguente argomento: Approvazione modifica alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a Sud previste nel Piano regolatore del cimitero e del regolamento n° 53/2012

Sono presenti i consiglieri: Alotto Calogero, Bruno Rosario ~~Dicembre Orlo~~ Rumè - Vitello - Montalto
Della 2ª Commissione è presente Dicembre Orlando - Meli
Si rinvia il primo punto all'ordine del giorno ~~e si passa alla trattazione~~ ~~,~~ per assenza di planimetria nella documentazione ~~e si rinvia~~ per Lunedì 13-04-2015 alle ore 11:00 e si passa al 2º punto all'ordine del giorno: Regolamento del gruppo comunale di volontariato della protezione civile -

~~Il Presidente Alotto per quanto riguarda il piano PIP si deve riprendere e poichè ci sono finanziamenti~~
La D.ssa Concetta Di Vincenzo illustra il Regolamento del gruppo comunale di volontariato della protezione civile.
All'art. 6 "Attività" la commissione propongono eventualmente di ridurre a 3 unità l'operatività in h 24 dei volontari.

In riferimento all'art. 7 "Obblighi", in caso di ingiustificate assenze da parte di un volontario per il periodo di 3 mesi, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco, il quale provvederà alla sospensione.
All'art. 9 "Oneri del Comune" al punto 3, le commissioni, in riferimento all'utilizzo dei mezzi faranno una chiarimento in consiglio.
Le commissioni riguardo all'art. 11 faranno una riflessione in consiglio comunale
Le commissioni danno parere favorevoli -

Vitello Sergio

Verbale N° 5

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,12 presso la sede Comunale di Palazzo degli Scolopi, a seguito convocazione regolare del Presidente, si sono riunite la 1ª e 2ª Commissione Consiliari per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche alle previsioni di utilizzo delle aree di ampliamento a Sud, previste nel Piano Regolatore del Cimitero e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvati con delib. n. 53/2012.

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Rosario, Marchetto, Rinì, Meli, Allotta, Dicembre. È presente l'assessore LL. PP. Ing. Giuseppe Di Micali.

Il Presidente constata e fatta constatare la presenza del numero legale dichiara valida la presente riunione e invita alla trattazione del punto all'o.d.g. Illustra l'argomento l'ing. Cuccia Di Vincenzo.

Alle ore 11,30 arriva il Consigliere Velpe.

Esaminate la planimetria e la relativa proposta il Consigliere Meli chiede che venga realizzato l'ampliamento del marciapiede esistente lungo il lato est del Cimitero in funzione del programma, tenuto ingresso pedonale del cimitero ampliato. Inoltre ~~si~~ la commissione rileva che la disposizione dei servizi igienici deve essere prossima e limitrofa ai rispettivi 3 ingressi. Alle ore 11,55 si inizia a discutere delle ~~due~~ variazioni aggiuntive all'art. 44. Si passa all'art. 57 "Durata delle Concessioni" la concessione del loculo da 20 anni passa a 30 anni. ~~Nell'art. 62 viene modificato aggiunto~~. Su richiesta all'art 65 occorre specificare che è assolutamente vietato l'ingresso

all'interno dell'area limitrofa di vincolo a natura, pertanto viene specificato che gli scavi verranno effettuati in modo manuale. Esaminati tutti gli articoli che compongono il Regolamento, la commissione valuta che i proventi ~~tuttavia~~ provenienti dalla vendita dei suoli vengano destinati in un capitolo specifico destinando le somme alla realizzazione delle opere previste per l'allargamento del cimitero.

La commissione a questo punto esprime parere favorevole ad accettare del Consigliere Bruno che esprime parere favorevole a condizione che venga dichiarato dai frequentatori che non sia necessario l'acquisizione del parere dell'Ufficiale Sanitario in deliberare o se necessario che venga acquisito. I consiglieri Volpe e Di Lembo si associano a quanto assunto dal Consigliere Bruno. La seduta è chiusa alle ore 13.15.

Sentito l'uff. Sanitario alle ore 13.00 con l'ing. Di Vicenzo dichiara che non necessita per ora di questo il tempo di rimozione delle salme*

Il segretario Verbalizzante

Antonione

Il Consiglieri

Dott. Michele

Antonio Bruno

Dott. Giuli Bruno

* aumenta e pertanto si facilita il processo di mineralizzazione dello scheletro.

Regolamento Funerari

COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Palma di Montechiaro li,_____

L'U.T.C.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto
Art. 2 — Responsabilità e competenze
Art. 3 — Competenze dell'A.S.P.

TITOLO II

SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 4 — Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali
Art. 5 — Addetto agli impianti cimiteriali
Art. 6 — Orari apertura e chiusura cimiteri
Art. 7 — Norme generali di comportamento
Art. 8 — Circolazione di veicoli all'interno del cimitero
Art. 9 — Lavori murari all'interno del cimitero
Art. 10 — Ornamenti consentiti
Art. 11 — Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTANENTO CAUSE DI MORTE

Art. 12 — Dichiarazione di morte
Art. 13 — Adempimenti del medico necroscopo
Art. 14 — Constatazione di decesso
Art. 15 — Le funzione del medico necroscopo
Art. 16 — Rinvenimento di parti di cadavere
Art. 17 — Delega trattamento antiputrefattivo
Art. 18 — Rinvio al capo 1 del DPR 285/90

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 19 — Termini
Art. 20 — Sorveglianza dei cadaveri
Art. 21 — Luogo di osservazione per casi particolari di morte
Art. 22 — Rinvio al capo II e III DPR 285/90

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 23 — Autorizzazione di sepoltura
Art. 24 — Sepoltura prodotti abortivi
Art. 25 — Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26 — Spese trasporto salme
Art. 27 — Diritti per trasporto salma
Art. 28 — Autorizzazione trasporto salma
Art. 29 — Organo competente in materia di orario per il trasporto salme
Art. 30 — Trasporto di cadaveri
Art. 31 — Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero
Art. 32 — Delega verifica rispetto norme di cui art.30, DPR 285/90
Art. 33 — Rinvio al capo IV, DPR 285/90

TITOLO VII

INUMAZIONE

Art. 34 — Campi di inumazione
Art. 35 — Fosse di inumazione
Art. 36 — Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri
Art. 37 — Norme per le inumazioni
Art. 38 — Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi
Art. 39 — Rinvio al capo XIV, DPR 285/90

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

Art. 40 — Sepoltura mediante tumulazione
Art. 41 — Disposizione dei loculi
Art. 42 — Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri

TITOLO IX

CREMAZIONE

Art. 43 — Rinvio al capo XVI del DPR 285/90
Art .44 — Urne cinerarie

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 — Esumazioni ordinarie
Art. 46 — Esumazioni straordinarie
Art. 47 — Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie
Art. 48 — Orari per le esumazioni
Art. 49 — Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie
Art. 50 — Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero
Art. 51 — Estumulazioni straordinarie
Art. 52 — Rinvio all'art. 44
Art. 53 — Rinvio al capo XVII, DPR 285/90

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 54 — Piano regolatore dei cimiteri
Art. 55 — Tipi di sepoltura
Art. 56 — Concessioni d'uso di sepoltura privata
Art. 57 — Durata delle concessioni
Art. 58 — Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati
Art. 59 — Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero
Art. 60 — Costo delle sepolture private
Art. 61 — Concessione del diritto di sepoltura
Art. 62 — Modalità per ottenere la concessione d'uso
Art. 63— Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento cimiteriale
Art. 64 — Progetti per costruzione di loculi e ossari
Art. 65 — Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno di aree cimiteriali
Art. 66 — Aree e strade esterne al cimitero comunale
Art. 67 — Precedenze nelle concessioni di sepoltura
Art. 68 — Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte
Art. 69 — Lapidi
Art. 70 — Concessione di area cimiteriale
Art. 71 — Progetti di costruzione di sepolture private
Art. 72 — Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali
Art. 73 — Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione
Art. 74 — Diritto d'uso delle sepolture private
Art. 75 — Obblighi dei concessionari

Art. 76 — Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private
Art. 77 — Revoca della concessione
Art. 78 — Decadenza della concessione
Art. 79 — Tariffe dei loculi e degli ossari
Art. 80 — Rinuncia alla concessione
Art. 81 — Condizioni per la soppressione di un cimitero
Art. 82 — Estinzione della concessione
Art. 83 — Concessione d'uso provvisorio di loculo
Art. 84 — Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo
Art. 85 — Stato di abbandono e incuria di sepolture private
Art. 86 — Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni

TITOLO XII

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

Art. 87 — Manufatti sulle sepolture gratuite
Art. 88 — Destinazione effetti personali

TITOLO XIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 89— Illuminazione votiva

TITOLO XIV

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 90 — Costruzione cappelle private fuori dal Cimitero

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 — Violazioni al Regolamento
Art. 92 — Procedure comportamentali e gestionali delle Ditte incaricate e indicazioni progettuali
Art. 93 — Abrogazioni
Art. 94 — Ripubblicazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia del cimitero; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2
(Responsabilità e competenze)

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio di Igiene dell' A.S.P.competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3
(Competenze dell'A.S.P.)

Il responsabile del Servizio di Igiene dell'A.S.P. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento del cimitero proponendo al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4
(Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali)

Nel cimitero comunale vengono accolti:
a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
d) i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Palma di Montechiaro, siano state in esso o vi abbiano risieduto in passato;
e) i figli di residenti e di genitori residenti;
f)i nati morti ed i prodotti del concepimento;
g)i resti mortali delle persone sopraelencate;

ART. 5
(Addetto agli impianti cimiteriali)

Nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:
— per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata all'incaricato al trasporto del feretro;
— presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
— Custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
— Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
— tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
— un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
— cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione
— regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
— sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
— regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
— durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
— vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
— è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
— esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quanto altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
— durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
— è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
— attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
— provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
— non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
— svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 6
(Orari apertura e chiusura cimiteri)

L'apertura e la chiusura del cimitero viene disposta con ordinanza sindacale

ART. 7
(Norme generali di comportamento)

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8
(Circolazione di veicoli all'interno del cimitero)

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.
Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

ART. 9
(Lavori murari all'interno del cimitero)

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 10
(Ornamenti consentiti)

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.
E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11
(Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.)

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 12
(Dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o in mancanza da persona informata del decesso.
L'obbligo della denuncia sussiste anche nel caso di feti espulsi morti.

ART. 13
(Adempimenti del medico necroscopo)

Il medico che ha assistito il defunto,o, in mancanza,il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'A.S.P. competente per territorio secondo quanto previsto dall' art. 1 del D.P.R. 285/1990.
L'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'U.S.L. art. 1comma 8~ D.P.R. 285/1990.

ART. 14
(Constatazione di decesso)

La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.

ART. 15
(Le funzioni del medico necroscopo)

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.P.competente per territorio.

ART. 16
(Rinvenimento di parti di cadavere)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da' subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.P. competente per territorio la quale salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo all'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria e il rilascio del nulla osta di seppellimento.

ART. 17
(Delega trattamento antiputrefattivo)

L'A.S.P. competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefativo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

ART. 18
(Rinvio al capo 1 del DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo i del D.P.R. 285/1990

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19
(Termini)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

ART. 20
(Sorveglianza dei cadaveri)

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 21
(Luogo di osservazione per casi particolari di morte)

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;

ART. 22
(Rinvio al capo II e III, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 23
(Autorizzazione di sepoltura)

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 24
(Sepoltura prodotti abortivi)

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.P.competente per territorio.

ART. 25
(Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane)

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.P., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26
(Spese trasporto salme)

Il trasporto della salma al cimitero viene effettuato come segue:
a) a carico dei parenti del defunto fino al 4° grado;
b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti.

ART. 27
(Diritti per trasporto salma)

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 26 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. **28**
(Autorizzazione trasporto salma)

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. **29**
(Organo competente in materia di orario per il trasporto salme)

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. **30**
(Trasporto di cadaveri)

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.P. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione.
La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Unità Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

ART. 31
(Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero)

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. **32**
(Delega verifica rispetto norme di cui art. 30, DPR 285/90)

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. competente per territorio potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

ART. **33**
(Rinvio al capo IV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VII

INUMAZIONE

ART. 34
(Campi di inumazione)

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ART. 35
(Fosse di inumazione)

Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80.
Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

ART. 36
(Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri)

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno non inferiore nello spessore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.

ART. 37
(Norme per le inumazioni)

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata delle altre.
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 38
(Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno del seppellimento.
Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 39
(Rinvio al capo XIV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/i990.

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

ART. **40**
(Sepoltura mediante tumulazione)

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

ART.41
(Disposizione dei loculi)

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART.42
(Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri)

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 3i del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IX

CREMAZIONE

ART.43
Rinvio al cap. XVI del DPR 285/90)

Il rilascio dell'autorizzazione di cremazione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART.44
(Urne Cinerarie)

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il

nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 4.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi già occupati da salma, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune.

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45
(Esumazioni ordinarie)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 44.
Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita deliberazione in merito.
I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.
Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di giugno,luglio e agosto salvo casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 46
(Esumazioni straordinarie)

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o,previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

ART. 47
(Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la saluta pubblica;

ART. 48
(Orari per le esumazioni)

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 49
(Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie)

Le ossa che si rinvengano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/i990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 9i5 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 50
(Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero)

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cara degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.
Le salme che risultano non decomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 30 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.
Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 57.

ART. 51
(Estumulazioni straordinarie)

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e nei mesi dell'anno indicati dall'A.S.P., per i casi di morte per malattia contagiosa, per cui vale il disposto dell'art. 44, 2° comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede avviene a condizione che il coordinatore sanitario della A.S.P., o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro stesso con cassa metallica.

ART. 52
(Rinvio all'art. 46)

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

ART. 53
(Rinvio al capo XVII, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 54
(Piano regolatore dei cimiteri)

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.
Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 55
(Tipi di sepoltura)

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
2) cellette — ossario pure costruite dal Comune;
3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 56
(Concessione d'uso di sepoltura privata)

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.
Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 57
(Durata delle concessioni)

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente: 99 anni, per le aree destinate alla costruzione, di Tombe di Famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle;

30 anni per i loculi a due o più posti salma e lapidi alla memoria;

30 anni per i loculi a un posto;

20 anni per ossari e cinerari;

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga per ulteriori 15 anni non più prorogabile.

ART. 58
(Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati)

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

ART. 59
(Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero)

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.
Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 80 del presente regolamento.

ART. 60
(Costo delle sepolture private)

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

ART. 61
(Concessione del diritto di sepoltura)

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione emesso all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

ART. 62
(Modalità per ottenere la concessione d'uso)

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e di registrazione delle domande al protocollo generale del Comune tranne per i loculi ove si rispetterà la data di decesso registrato allo stato civile.
Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
Soltanto per la concessione delle aree la stipula del contratto, dovrà avvenire dopo il collaudo delle opere e prima dell'agibilità rilasciata dall'UTC.
Per quanto riguarda i loculi, l'assegnazione avverrà progressivamente di sezione in sezione; all' interno della sezione si procederà a cominciare da una delle estremità, seguendo rigorosamente l'ordine progressivo dei singoli castelli. Al completamento del castello si procederà dal basso verso l'alto.

ART. 63
(Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento a Sud del cimitero)

In attesa che siano completati i lavori di realizzazione dell'ampliamento del cimitero e allo scopo di realizzare i lavori di urbanizzazione con i proventi della concessione delle medesime aree è autorizzata l'assegnazione dei lotti a chi ne farà richiesta previo pagamento dell'importo corrispondente, rinviando la stipula del relativo contratto di concessione ad approvazione del progetto e comunque non oltre il completamento dei lavori di costruzione del muro perimetrale del settore in ampliamento.

ART. 64
(Progetti per costruzione di loculi e ossari)

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio, o da un suo delegato e su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 65
(Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali)

Per l'esecuzione dei lavori all'interno delle aree cimiteriali a cura dei privati, ferma restando la necessità del preventivo rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni, le ditte esecutrice dovranno osservare scrupolosamente gli orari di apertura e di chiusura, limitare al minimo rumori molesti che in qualsiasi modo possano turbare la quiete dei luoghi. Le ditte esecutrici dovranno presentare, in uno al

progetto esecutivo, un piano operativo di sicurezza che contenga il rispetto del T.U.S.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché un cronoprogramma dei lavori che sarà consegnato anche al responsabile cimiteriale. Le ditte esecutrici si atterranno alle istruzioni e indicazioni anche verbali fornite dal responsabile in merito a gestione di residui e/o scarti di lavorazione, scavi e riporti, transennature e recinzioni delle aree oggetto di lavorazioni, approvvigionamenti idrici ed elettrici. *Le ditte si asterranno dalla introduzione di veicoli a motore e gli scavi devono essere fatti in maniera manuale.*

Art. 66
(Aree e strade esterne al cimitero comunale)

Le arre esterne al cimitero comunale cosi come la viabilità che circoscrive il perimetro è soggetto alle norme stabilite dal codice della strada in vigore inoltre, attesa la presenza del centro di ammasso posto nella zona ovest del cimitero, infrastruttura che assolve le funzioni di gestione di rilevanti flussi e di persone e di veicoli di soccorso, non è ammessa l'installazione anche temporanea di attività commerciali e/o ambulanti che possano ostruire la viabilità ed il deflusso di mezzi di soccorso, a tal fine qualsiasi insediamento commerciale sarà consentito esclusivamente su un solo lato e in aderenza al muro perimetrale del cimitero, in ogni caso il posizionamento di tali attività potrà avvenire previo parere del responsabile del servizio di protezione civile e del Comando dei VV.U. per quanto di loro competenza.

ART. 67
(Precedenze nelle concessioni di sepoltura)

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:
1) tumulazione di salma;
2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

ART. 68
(Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte)

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di quattro loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

ART. 69
(Lapidi)

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 70
(Concessione di area cimiteriale)

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

ART. 71
(Progetti di costruzione di sepolture private)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Capo settore su conforme parere coordinatore sanitario dell'A.S.P. di competenza. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non devono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 72
(Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

ART. 73
(Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

La costruzione di sepolture su aree date in assegnazione devono essere realizzate entro il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto di convenzione.
La costruzione di sepolture su aree assegnate devono essere realizzate nel rispetto di quanto segue:

1. Entro gg. 90 della comunicazione di cui all'art. 60,l'assegnatario dovrà presentare il progetto secondo le modalità previste nel regolamento;
2. Ottenuta la Concessione Edilizia, entro 60 gg. Si dovrà dare inizio ai lavori, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale;
3. Entro due anni dalla data d'inizio, i lavori dovranno essere ultimati e si dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale;
4. Entro gg.30 della comunicazione di fine lavoro, si provvederà al collaudo amministrativo delle opere da parte del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale. Resta in capo al direttore dei lavori la responsabilità tecnica in merito alla corretta realizzazione delle opere strutturali;
5. Entro gg.15 *del collaudo* , l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà rilasciare il certificato di agibilità.
6. In ogni caso, le ditte incaricate, prima dell'inizio dei lavori dovranno sottoscrivere il codice comportamento e/o procedura (allegato).
7. per quanto attiene alle edificazioni nelle aree di ampliamento poste a sud, fermo restando quanto sopra contenuto, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 63 del presente regolamento.

ART. 74
(Diritto d'uso delle sepolture private)

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento ella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

- nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
- nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
- . Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (pur che abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).
- Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L' Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà **dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.**

ART. 75
(Obblighi dei concessionari)

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 76
(Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private)

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia soppressione, del cimitero.
Nel caso di concessione a due o più famiglie la stessa può essere estinta quanto tutti componenti rinunciano o trasferita ad una sola avente diritto.

ART. 77
(Revoca della concessione)

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.
I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 78
(Decadenza della concessione)

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 79
(Tariffe dei loculi e degli ossari)

Le tariffe dei loculi e degli ossari cimiteriali vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
L 'assegnazione del loculo o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Palma di Montechiaro e Concessionario.
Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto:
Il loculo o 1'ossario sarà vincolato al nominativo del destinatario indicato al momento della stipula. Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) Ubicazione del loculo o dell'ossario;
b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.
— Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Palma di Montechiaro avrà diritto alla tariffa da residente.
— Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Palma di Montechiaro, verrà applicata la tariffa da non residente.
Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.
Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo o ossario, per destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purché risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 69,
previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando 1'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.
Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.
In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 80
(Rinuncia alla concessione)

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.
Nel caso di aree non edificate o di loculi o cellette - ossario non utilizzate la retrocessione è consentita in ogni momento;

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità: qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia; qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento del rilascio della concessione e relativo agli anni interi residui non fruiti.

3. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione, antecedentemente al 1°Marzo 2002, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 81
(Condizioni per la soppressione di un cimitero)

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio.

ART. 82
(Estinzione della concessione)

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione del cimitero, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 83
(Concessione d'uso provvisorio di loculo)

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.
Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 84
(Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo)

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione. Il concessionario è tenuto ad eseguire a sue spese ogni opera di manutenzione necessaria per la perfetta e decorosa conservazione del loculo o della celletta assegnatagli. Egli potrà a sue totali spese incidere iscrizioni anche abbellire ed ornare di accessori funerari l'esterno del loculo o della celletta , previa autorizzazione dell'Amministrazione interessata a verificare la conformità degli ornamenti medesimi ai requisiti estetici di uniformità rispetto a quelli esistenti. Il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione sostituire, a sue spese, il marmo fornito dalla ditta costruttrice e destinato alla copertura del loculo o della celletta purchè il marmo medesimo non sia in contrasto, per forma, qualità e colore con quelli già esistenti nelle medesima sezione. Il tutto senza arrecare danni alla struttura della sezione marmi e staffe. Il marmo non utilizzato rimarrà di proprietà del Comune.

ART. 85
(Stato di abbandono ed incuria di sepolture private)

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 86
(Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni)

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

TITOLO XII

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 87
(Manufatti sulle sepolture gratuite)

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:
a) Croce di legno di coloritura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
c) Croce o Lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.
Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di

copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di 160 centimetri.
Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 88
(Destinazione effetti personali)

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.
Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XIII

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 89
(Illuminazione votiva)

a) **Gestione del servizio**

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a Ditta privata,sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIV

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 90
(Costruzione cappelle private fuori dal cimitero)

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 91
(Violazioni al regolamento)

Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340,e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 13 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 92
(Procedure comportamentali e gestionali delle Ditte incaricate e indicazioni progettuali)

Per rendere pienamente efficace il contenuto dell'Art. 65 del presente Regolamento è facoltà dell'UTC e/o del Sindaco implementare una o più procedure comportamentali e gestionali per meglio disciplinare le attività delle ditte esecutrici durante l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali, tali procedure non modificano il presente regolamento e possono contenere utili indicazioni sugli schemi di massima per la corretta progettazione dei sepolcri.

ART. 93
(Abrogazioni)

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 122 del 18.07.2004 e n. 53 del 4.12.2012
E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 94
(Ripubblicazione)

Il Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

EMENDATA

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

AMPLIAMENTO A SUD DEL CIMITERO COMUNALE

PROPOSTA DI MODIFICA TOMBE IN IPOGEO-EPIGEO PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE

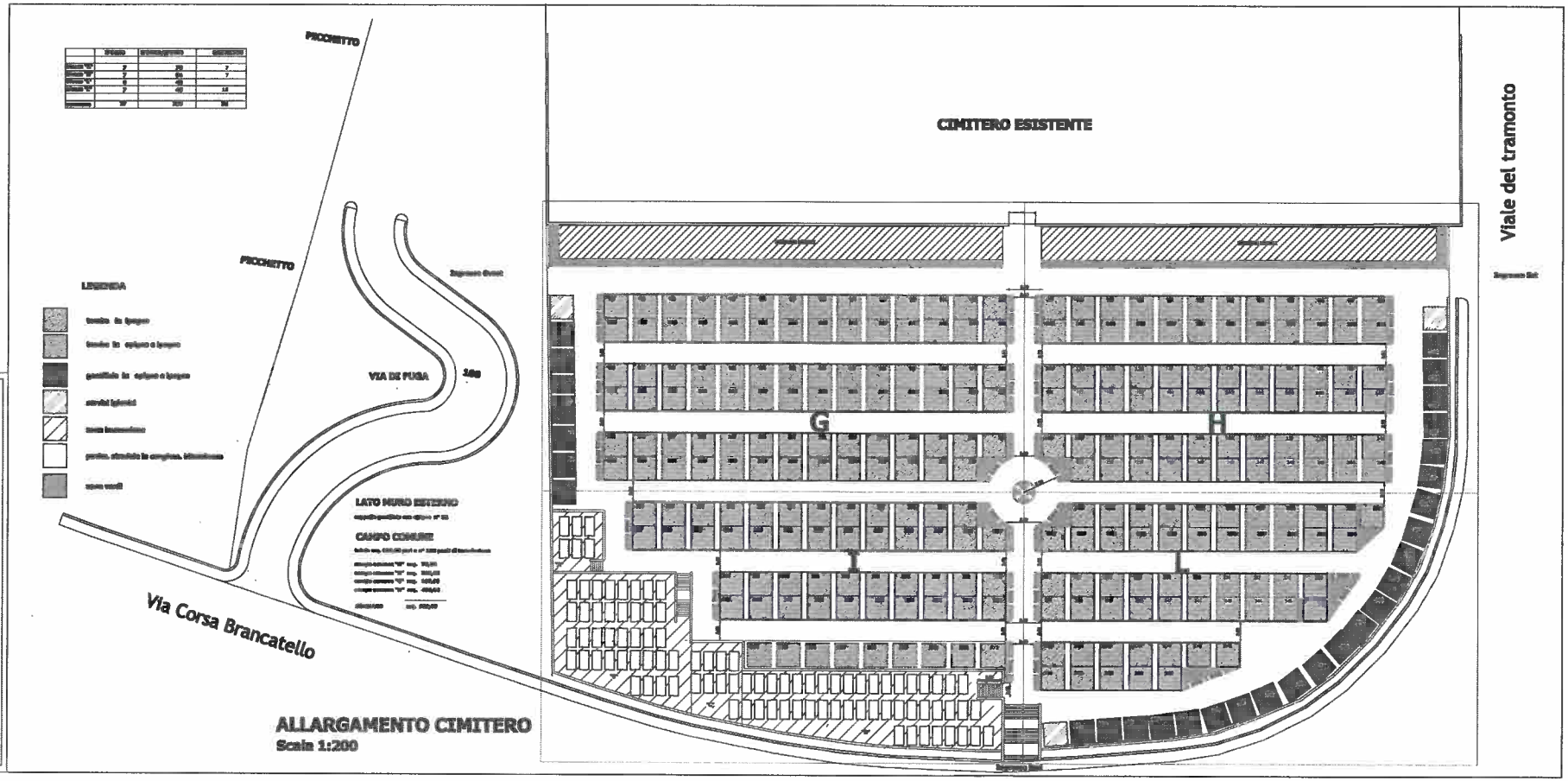

PROPOSTA

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

AMPLIAMENTO A SUD DEL CIMITERO COMUNALE

PROPOSTA DI MODIFICA TOMBE IN IPOGEO-EPIGEO PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE

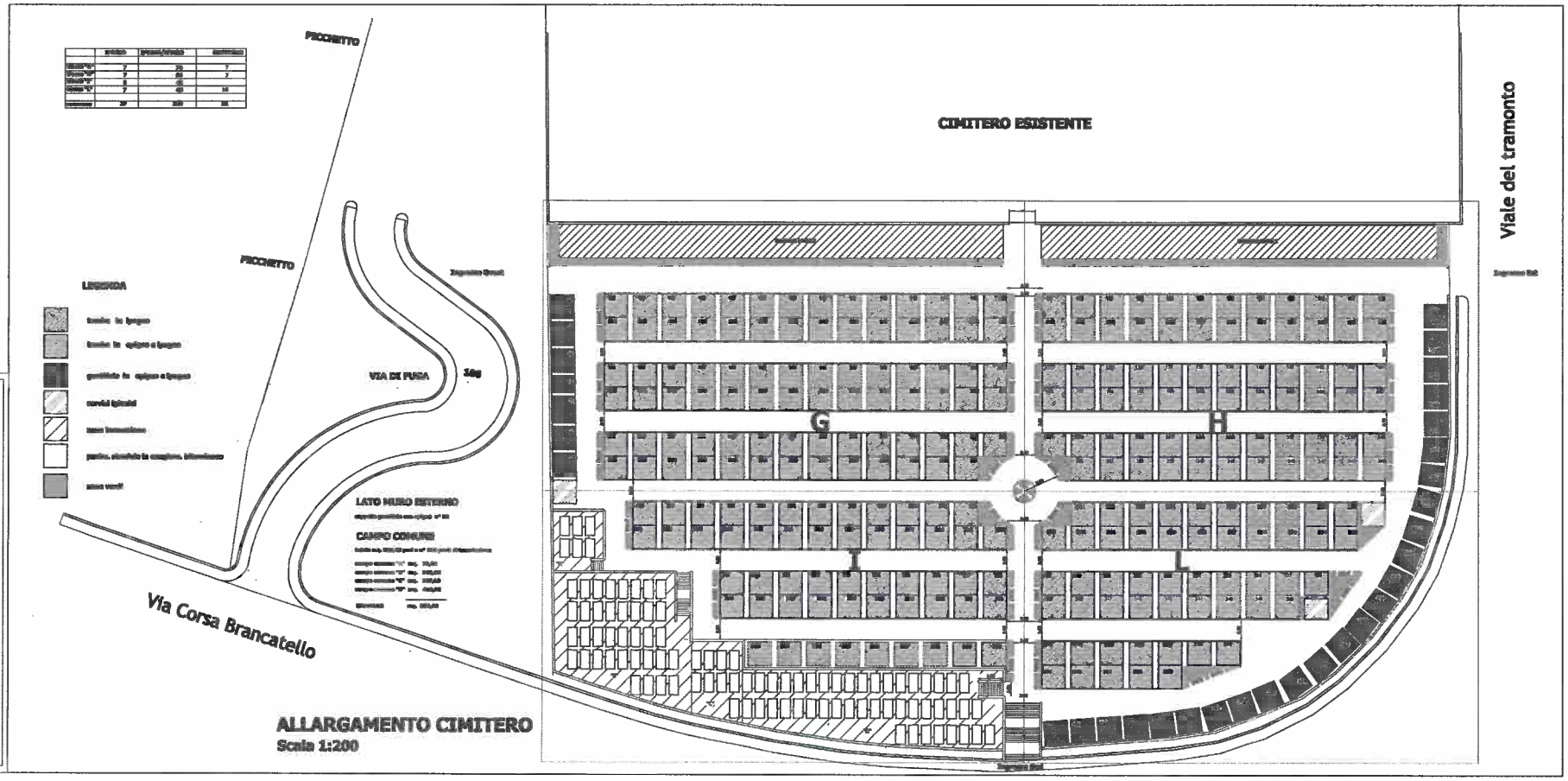

ALLARGAMENTO CIMITERO
Scala 1:200

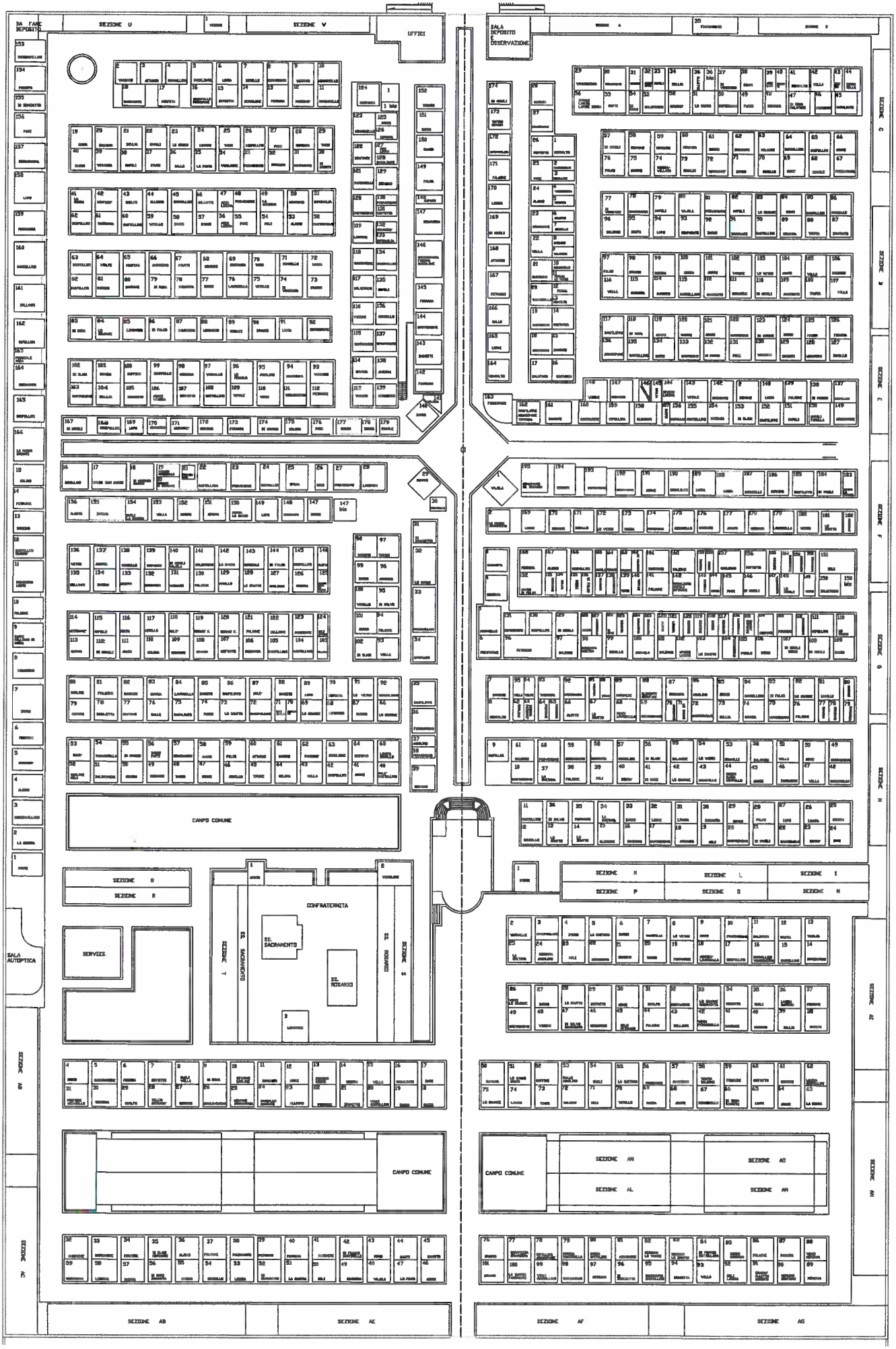
SALA DEPOSITO E OSSERVAZIONE
SEZIONE U
SEZIONE V
UFFICI
SEZIONE A
SEZIONE B
SEZIONE C
SEZIONE D
SEZIONE E
SEZIONE F
SEZIONE G
SEZIONE H
SEZIONE I
SEZIONE L
SEZIONE M
SEZIONE N
SEZIONE O
SEZIONE P
SEZIONE Q
SEZIONE R
SEZIONE S
SEZIONE T
SEZIONE AA
SEZIONE AB
SEZIONE AC
SEZIONE AD
SEZIONE AE
SEZIONE AF
SEZIONE AG
SEZIONE AH
SEZIONE AI
SEZIONE AL
SEZIONE AM
SEZIONE AN
CAMPO COMUNE
CONFRATERNITA
SS. SACRAMENTO
SS. ROSARIO
SERVIZI
SALA AUTOPTICA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE